3 COPIE + SOM.

Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 64 del 24 luglio 2007

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) – Art. 27 delle norme di attuazione *"Adeguamento degli strumenti di governo del territorio"*. Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della cartografia del PAI relative al Comune di Orciano Pisano (PI).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante *"Norme in materia ambientale"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006;

VISTI in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto Decreto nonchè l'art. 170 comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

RICHIAMATA la legge 18 maggio 1989, n. 183 (legge 183/1989), recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ai sensi del quale *"le Autorità di bacino di rilievo nazionale (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"*;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 6 della legge 183/1989 ai sensi del quale "*Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230;

RITENUTO necessario assicurare la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di bacino ai sensi delle disposizioni di legge abrogate dal Decreto Legislativo n. 152/2006, tra le quali la stessa Legge 183/1989;

VISTO l'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi del quale "*Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI. A seguito dell'approvazione del PAI le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma che precede, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 32*".

VISTO, inoltre, l'art. 32 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi del quale " *Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli artt. 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti (...) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 8. Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2, dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art.27, devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more*

dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

VISTO, infine, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

PRESO ATTO delle risultanze delle verifica di coerenza effettuata ex art. 27 delle norme di attuazione del PAI, comunicate dal Comune di Orciano Pisano con nota n. 3592 del 9 ottobre 2006, agli atti di questa Autorità al n. prot. 4433 del 12 ottobre 2006, dalle quali si evince la necessità del Comune di procedere, ai fini dell'adeguamento al PAI, ad un approfondimento del quadro conoscitivo ai sensi del comma 4 del sopracitato art. 27;

PRESO, ALTRESI', ATTO che con la stessa nota n. 3592 del 9 ottobre 2006, agli atti di questa Autorità al n. prot. 4433 del 12 ottobre 2006, è stata trasmessa la proposta completa di approfondimento del quadro conoscitivo redatta dal Comune ai sensi degli articoli 27 e 32 e degli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione, ai fini dell'adeguamento al PAI;

DATO ATTO che l'approfondimento del quadro conoscitivo e la conseguente proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana hanno interessato gli stralci cartografici n. 103, 104 e 118 (scala 1:25.000) e n. 625 (scala 1:10.000) relativi al territorio del Comune di Orciano Pisano;

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 20 marzo 2007, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Segreteria tecnico-operativa, ha espresso parere favorevole sull'approfondimento del quadro conoscitivo compiuto dal Comune di Orciano Pisano e sulla proposta di modifica alla perimetrazione di aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana interessanti il territorio comunale, redatta dalla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità, coerentemente con le indicazioni derivanti dalla citata documentazione tecnica trasmessa, nonché dall'insieme dei dati disponibili per il quadro conoscitivo a supporto del PAI in accordo ai criteri indicati nelle norme di attuazione e nell'allegato n. 2 del PAI;

RITENUTO CHE l'approfondimento del quadro conoscitivo compiuto dal Comune e interessante la cartografia delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana relativa al territorio comunale costituisca attuazione di quanto previsto agli articoli 27 e 32 delle norme del PAI, comportando l'adeguamento dello strumento di governo del territorio del Comune di Orciano Pisano al PAI;

RITENUTO, INOLTRE, CHE la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata in fase di approfondimento del quadro conoscitivo da parte del Comune di Orciano Pisano e sia coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana di cui agli stralci n. 103, 104 e 118 (scala 1:25.000) e n. 625 (scala 1:10.000), comportante, tra l'altro, la perimetrazione di aree a pericolosità su tre ulteriori stralci cartografici n. 624, 656 e 657 (scala 1:10.000), conseguente all'attività di approfondimento del quadro conoscitivo compiuta in attuazione degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo, ivi comprese le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità derivanti dall'applicazione degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni previste dagli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 32 comma 4, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana negli stralci cartografici sopra richiamati;

VALUTATO INFINE necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana, anche intervenuta nell'iter di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex art. 27 comma 4 delle norme di attuazione, il perimetro delle aree con pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana risultante dagli stralci cartografici n. 103, 104 e 118 (scala 1:25.000) e n. 625 (scala 1:10.000) della cartografia del PAI relativa al territorio del Comune di Orciano Pisano (PI) è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia di cui agli stralci n. 103, 104 e 118 (scala 1:25.000) e n. 624, 625, 656 e 657 (scala 1:10.000), prodotta in originale come documento informatico e depositata presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Articolo 2 – Il Comune di Orciano Pisano, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche eventualmente intervenuta nell'iter di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI.

Articolo 3 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e al Comune di Orciano Pisano. Dello stesso verrà dato avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul B.U.R.T.

VISTO
Il Coordinatore dei Settori tecnici
(Dr. Marcello Brugioni)

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Giovanni Menduni

GMo/EB/gmo-eb